



PARERE MOTIVATO
n. 149 del 29 agosto 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale al Piano Regionale Neve. Regione del Veneto Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 29 Agosto 2019 come da nota di convocazione in data 28 Agosto 2019 prot. N.373994;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica con nota protocollo regionale n.173514 del 03.05.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale al Piano Regionale Neve;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 2907 del 31.05.19 assunto al prot. reg. al n.213537 del 31.05.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n. 14953 del 14.05.19 assunto al prot. reg. al n. 208233 del 29.05.19 della Provincia di Belluno;
- Parere n. 61634 del 19.06.19 assunto al prot. Reg. al n. 257265 del 19.06.19 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.164/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza riguarda una Variante al Piano Regionale Neve (PRN) vigente, conseguente la proposta di modifica della perimetrazione del demanio sciabile in corrispondenza delle località Fedarola e Spones di Pomedes, in comune di Cortina d'Ampezzo, al fine di consentire la progettazione di due nuove piste da sci alpino.

Sotto l'aspetto procedurale va ricordato che con deliberazione n. 217/2013 la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale Neve (PRN), in conformità a quanto previsto dalla LR n. 21/2008 e che, successivamente, con nota assunta al prot. n. 84580 in data 5 marzo 2018, il Comune di Cortina d'Ampezzo ha presentato alla competente Struttura regionale istanza di variante parziale al PRN per il sub-demanio sciabile A01.2 "Pocol – Tofana – Ra Valles" in località Fedarola e Spones di Pomedes, in esito ad analoga richiesta di variante al demanio sciabile del Piano Regolatore Generale comunale (PRG) proposta dalla società ISTA spa di Cortina.

Dando seguito all'istanza presentata dal Comune di Cortina, è stata avviata la procedura di variante al PRN da parte della Direzione regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica che con decreto dirigenziale n. 10 del 30/04/2019 ha:

- preso atto della variante al PRG del comune di Cortina adottata con la DCC n. 39/2018;
- accolto la richiesta di recepire la variante al PRG comunale quale variante al PRN giudicandola di natura non sostanziale, in quanto non incidente sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del Piano;
- adottato le nuove tavole con la variazione cartografica del vigente PRN;
- proposto un elenco di soggetti aventi competenza in materia ambientale ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- adottato il RAP e lo Studio di Incidenza ambientale relativi alla variante al PRN conseguente alla variante urbanistica al PRG di Cortina d'Ampezzo adottata con DCC n. 39/2018 e, contestualmente, avviato la procedura ex art. 12 del Dlgs 152/2006 ss.mm.ii.

Nello specifico l'istanza si articola in due differenti proposte.



La prima riguarda la zona "Brites de Fedarola" e prevede lo stralcio di parte del demanio sciabile che attualmente interessa un'area in cui sono presenti edifici in avanzato stato di degrado ed alcune fonti di approvvigionamento idrico acquedottistico (area denominata "A"), a favore di un'area boscata di media acclività che consentirebbe la realizzazione di una pista di collegamento (area denominata "B"). La superficie interessata dalla modifica risulta essere di 31.817 mq. L'area stralciata viene integralmente compensata dalla nuova superficie inserita. La seconda riguarda la zona "Punta Anna - Pomedes" e prevede lo stralcio di parte del demanio sciabile che attualmente interessa un'area in quota ricoperta da ghiaioni e balze rocciose su pendenze acclivi (area denominata "C"). La zona è soggetta a frequenti scariche di neve e valanghe e conseguentemente l'area non risulta vocata allo sviluppo di impianti di risalita o piste da sci. In compensazione viene individuata un'area boscata su pendenze elevate nella parte di monte e modeste nel settore terminale di valle, ubicata in prossimità di altre piste ed impianti di risalita (area denominata "D"). L'area consentirebbe la realizzazione di una pista difficile destinata a sciatori esperti e a gare di atleti. Anche in questo caso la superficie stralciata (61.300 mq) viene interamente compensata dalla nuova superficie inserita. Dal punto di vista dimensionale la variante non modifica i parametri tecnici complessivi del demanio. Nel Rapporto Ambientale Preliminare è stata analizzata la coerenza della variante con gli strumenti urbanistici sovraordinati e con i piani di settore, tra i quali si annovera anche il PAI, non rilevando elementi di contrasto e/o incoerenza. Nel RAP è stata inoltre proposta un'analisi dello stato ambientale che ha permesso di evidenziare le criticità presenti sul territorio ascrivibili ad alcune matrici / componenti ambientali, successivamente tenute in considerazione per la valutazione di sostenibilità. Relativamente alla sostenibilità ambientale della proposta in esame, il RAP elenca i possibili impatti / effetti derivanti dall'attuazione della stessa. Quanto analizzato non ha messo in luce particolari criticità, anzi, la variante risulta in un certo qual modo migliorativa rispetto l'attuale assetto del PRN, alla luce delle externalità positive derivanti dalla tutela della risorsa idropotabile, dalla permuta di aree sciabili con zone con minori problematiche di stabilità dei versanti, dall'implementazione del sistema socio-economico. In merito alla componente "paesaggio", il valutatore prescrive che, per la realizzazione delle nuove piste dovranno essere intraprese corrette misure di inserimento ambientale. I pareri resi dalle autorità ambientali hanno fornito, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, alcune indicazioni / prescrizioni da ottemperare in sede di attuazione dell'intervento

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 29 agosto 2019, dalla quale emerge che la Variante Parziale al Piano Regionale Neve, conseguente la modifica dei demani sciabili nelle località Fedarola e Spones di Pomedes, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

ATTESO che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, nonché gli esiti della relazione istruttoria tecnica VincA n. 164/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante Parziale al Piano Regionale Neve in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati;
- devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto:
 - i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - ii. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
 - iii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "A03 - Mietitura - sfalcio - taglio dei prati", "A10 - Sistemazione - ristrutturazione fondiaria", "B03 - Sfruttamento forestale senza reimpianto o ricrescita naturale (diminuzione dell'area forestata)", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "G01.06 - Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo", "G02.02 - Complessi sciistici", "G05.09 - Presenza di cancelli, recinzioni", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "I02 - Specie autoctone problematiche", "J02.01 - Interramenti, bonifiche, prosciugamenti e drenaggi in generale", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - prescrivendo:
 - 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cypripedium calceolus*, *Campanula morettiana*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Parnassius apollo*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Lopinga achine*, *Salamandra atra*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Vipera ammodytes*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Pernis apivorus*, *Aquila chrysaetos*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Eptesicus nilssonii*, *Eptesicus serotinus*, *Vespertilio murinus*, *Dryomys nitedula*;
 - 2. di impiegare, qualora necessari, sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della



- fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;
- raccomandando:
- la trasmissione da parte della Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;
 - la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso